

ASSICURAZIONI GENERALI

---

# STATUTO

TESTO

DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE  
DEGLI AZIONISTI DEL 25 APRILE 1930

aggiornato con le modificazioni deliberate dall'Assemblea Generale  
straordinaria degli azionisti del 24 novembre 1934-XIII  
e con quelle deliberate dall'Assemblea Generale ordinaria  
e straordinaria degli azionisti del 1° maggio 1937-XV



TRIESTE  
EDITRICE LA COMPAGNIA  
1930





Statuto approvato dal Consiglio d'Amministrazione della Società.

Art. 1. La Società assume le assicurazioni:

Incendio e Grandine

contingente del capitale sociale 30 dicembre 1881, e resto del patrimonio.

Art. 2. Le assicurazioni della Società nelle altre lingue si stabiliscono secondo le usanze e le leggi del paese in cui si assicurano.

Art. 3. La Società si assicura in:

in Venezia: Assicurazioni Grandine e Incendio

in Napoli: Assicurazioni Grandine e Incendio

in Genova: Assicurazioni Grandine e Incendio

in Milano: Assicurazioni Grandine e Incendio

in Firenze: Assicurazioni Grandine e Incendio

in Castiglia: Seguros Generales de Trieste y Venecia



# ASSICURAZIONI GENERALI

---

## STATUTO

---

### CAPITOLO I.

#### Denominazione, sede, scopo e durata della Società.

Art. 1. La Società anonima per azioni, denominata

*Assicurazioni Generali*

costituita col contratto sociale 26 dicembre 1831, è retta dal presente Statuto.

Art. 2. La denominazione della Società nelle altre lingue è stabilita come segue in traduzione letterale od in quelle versioni che la consuetudine o la necessità d'individuare l'ente hanno create nei vari paesi.

La Società si denomina pertanto:

in francese: Assurances Générales de Trieste et Venise

in inglese: The General Insurance Company Ltd. of Trieste and Venice

in tedesco: Allgemeine Assekuranz in Triest

in olandese: Algemeene Verzekering Maatschappij in Triest

in fiammingo: Algemeene Verzekeringsmaatschappij van Triest

in castigliano: Seguros Generales de Trieste y Venecia



- in greco: Γενικαὶ Ἀσφάλειαὶ ἐν Τεργέστῃ  
in rumeno: Asigurări Generale în Triest  
in cecoslovacco: Všeobecná pojišťovna v Trstu  
in serbo: Свеопће Осигурање у Трсту  
in croato: Sveopće Osiguranje u Trstu  
in sloveno: Občna zavarovalnica v Trstu  
in bulgaro: Генерално Застрахователно Дружество в Триест  
in polacco: Powszechna Asekuracja w Tryeście  
in russo: Генеральное Страхование Триеста, Акц. Об-во  
in ungherese: Triesti Általános Biztosító Társulat  
in albanese: Sugurime të Pergjithshme Triesht  
in arabo: شركة التأمين العمومية في تريستا  
in turco: Assikurazioni Cenerali Triyeste  
in ebraico: אחריות כללית - טריסט  
in armeno: Հնդհանուր ապահովագրութիւնը Թրիեստի  
in portoghese: Seguros Geraes de Trieste e Venezia  
in cinese: 脱利斯脱及佛尼斯保险公司

Art. 3. La Società ha la sede e la Direzione Centrale a Trieste, una Direzione a Venezia ed altra a Roma. Ha e può istituire altre Direzioni, Sedi, Succursali, Rappresentanze ed Agenzie in altre città d'Italia ed all'Estero.

Art. 4. La Società ha per oggetto l'esercizio in Italia ed all'estero di qualunque ramo di assicurazione permesso dalle leggi, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione. Essa può prendere partecipazioni contrattuali od azionarie in società od aziende aventi scopi analoghi ai propri, ed anche assumerne la rappresentanza o la gestione.

Inoltre la Società può fare operazioni di capitalizzazione e di risparmio assumendo l'impegno di corrispondere somme o di consegnare titoli delle categorie indicate nell'articolo 15 A) N. 1 e 2, verso pagamento anche a rate, ed assumere in conformità a speciale regolamento l'amministrazione di fondazioni o di patrimoni per conto di terzi, siano persone singole od enti basati o no sul principio della mutualità.

Art. 5. La gestione della Società è divisa nelle due Sezioni A e B.

La Sezione A comprende tutte le operazioni sociali che non siano quelle assegnate alla Sezione B.

La Sezione B comprende le assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, le assicurazioni di rendite vitalizie, le assicurazioni di pensioni di invalidità e di vecchiaia e le operazioni indicate al comma 2° dell'art. 4.

Entro i limiti fissati dal presente articolo, il Consiglio Direttivo, previo parere del Consiglio Generale, stabilisce l'assunzione o la cessazione delle singole categorie di operazioni.

Art. 6. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2031, e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea Generale, escluso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 7. Le pubblicazioni ufficiali della Società sono fatte legalmente mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, salvo le diverse disposizioni della legge o del presente Statuto.

## CAPITOLO II.

### Capitale sociale, azioni e diritti degli azionisti.

#### Impiego del patrimonio.

Art. 8. Il capitale sociale è di Lire 60.000.000 interamente versato, diviso in 120.000 azioni nominative, ciascuna di Lire 500. I relativi titoli possono essere unitari o multipli. Essi devono essere sottoscritti da due membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso di futuri aumenti del capitale, le modalità dell'emissione delle nuove azioni e specialmente il tempo ed il prezzo di emissione saranno stabiliti dall'Assemblea Generale. Questa può anche delegare la facoltà di tali deliberazioni al Consiglio Direttivo che provvederà, sentito il Consiglio Generale.

Il sopraprezzo conseguito mediante l'emissione di nuove azioni a prezzo superiore al valore nominale va in aumento dei fondi di riserva della Società, nei modi che stabilirà l'Assemblea Generale, previa detrazione delle relative spese.

Art. 9. Il capitale sociale è attribuito per una metà alla Sezione A e per l'altra metà alla Sezione B.

Il patrimonio di ciascuna Sezione non può venire destinato a scopi dell'altra Sezione.

Art. 10. Le azioni sono emesse a nome determinato, con intestazione ad un unico titolare, e sono indivisibili. Esse possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge. Di fronte alla Società il trasferimento e la costituzione del vincolo sono efficaci soltanto quando siano stati approvati dal Consiglio Direttivo e la relativa iscrizione sia stata eseguita nel libro dei Soci. Se il Consiglio Direttivo rifiuta il consenso, deve designare un compratore che acquisti le azioni al prezzo corrente.

La Società ha il diritto, ma non l'obbligo, di esaminare la legittimità del titolo su cui si fonda la richiesta di iscrizione.

Nel caso di morte di un azionista i suoi eredi od aventi causa devono provvedere alla voltura regolare a nome d'un unico titolare delle singole azioni. Il Consiglio Direttivo può sospendere il pagamento dei dividendi e dei sopradividendi finchè non sia stata effettuata tale voltura.

Art. 11. In caso di furto, di smarrimento o di distruzione di titoli di azioni, la Società rilascerà un duplicato dopo esaurita, a cura dell'azionista, la procedura di ammortamento.

Art. 12. Gli azionisti non sono obbligati a restituire i dividendi e sopradividendi ripartiti in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea Generale.

Art. 13. In caso di trasferimento di azioni fatto a terzi da un azionista, verso il quale la Società abbia un credito,

questa ha il diritto di non riconoscere il trasferimento e di trattenere i dividendi e sopradividendi maturati fino all'estinzione del suo credito.

Art. 14. Gli azionisti partecipano all'intero patrimonio ed all'utile della Società in proporzione al numero delle azioni possedute.

Il possesso e l'iscrizione delle azioni costituiscono senz'altro l'atto di piena adesione dell'azionista allo Statuto ed alle deliberazioni sociali ed importano elezione di domicilio presso la sede sociale per tutti i rapporti giudiziali e stragiudiziali che l'azionista può avere, come tale, con la Società.

Gli azionisti o i loro aventi causa non potranno mai promuovere atti conservativi sui beni della Società, nè domandarne la divisione o la vendita, nè prendere diretta ingerenza nell'amministrazione; in loro confronto fanno stato esclusivamente i bilanci sociali e le deliberazioni della Assemblea Generale o degli altri organi sociali prese in conformità delle rispettive attribuzioni.

Art. 15. A) Le riserve tecniche della Sezione A e tutti i capitali della Sezione B devono essere impiegati nei seguenti modi:

- 1) titoli emessi o garantiti dallo Stato, da Provincie o da Comuni;
- 2) obbligazioni emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario nel Regno;
- 3) acquisto mediante cessione o surrogazione di annualità dovute dallo Stato;
- 4) beni immobili situati nel Regno;
- 5) mutui con prima ipoteca sopra beni immobili situati nel Regno per somme che non eccedano la metà del loro valore;
- 6) prestiti sopra polizze d'assicurazione sulla vita emesse dalla Società, nei limiti delle relative riserve matematiche;
- 7) depositi in contanti presso la Cassa di Depositi e Prestiti, presso istituti di emissione, istituti di credito o casse di risparmio del Regno;

- 8) cambiali atte allo sconto presso istituti di emissione;
- 9) prestiti con pegno sui titoli indicati ai N. 1 e 2 per non oltre l'80% del loro corso di borsa ed in nessun caso oltre l'importo minimo del rimborso netto se si tratta di titoli ammortizzabili;
- 10) altri impieghi ammessi dalle disposizioni vigenti al riguardo.

B) Per l'impiego delle riserve tecniche delle assicurazioni stipulate all'estero valgono le norme di legge vigenti nei rispettivi paesi; in mancanza di tali norme, si applicano con analogia le disposizioni della lettera A del presente articolo.

C) Gli altri capitali della Sezione A possono essere investiti anche in quegli altri modi, che dal Consiglio Direttivo siano ritenuti opportuni e corrispondano alle esigenze della necessaria cautela.

### CAPITOLO III.

## Amministrazione della Società.

### A. Assemblea Generale.

Art. 16. L'Assemblea Generale rappresenta la totalità degli azionisti; le deliberazioni da essa prese in conformità dello Statuto obbligano tutti gli azionisti, compresi quelli non intervenuti o dissenzienti, ed obbligano altresì l'Amministrazione della Società.

Le Assemblee Generali sono ordinarie o straordinarie. Esse si tengono a Trieste. In casi eccezionali, il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea Generale anche in altra città del Regno. L'Assemblea Generale ordinaria, nella quale vengono presentati agli azionisti il bilancio e la relazione sulla gestione sociale, deve aver luogo entro il primo semestre di ogni anno.

Art. 17. Le Assemblee Generali sono convocate dal Consiglio Direttivo, salvo la facoltà spettante al Consiglio Generale ai sensi dell'art. 40 lett. m).

Il Consiglio Direttivo deve convocare un'Assemblea Generale straordinaria nel termine di un mese, quando ne sia fatta domanda da tanti azionisti che siano iscritti nel libro dei soci con almeno un quinto del capitale sociale da oltre un mese, e semprechè nella domanda stessa siano indicati gli argomenti da trattarsi nell'Assemblea.

Art. 18. La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso pubblicato almeno quindici giorni prima nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

La Società manda, di regola, anche un invito speciale ad ogni azionista all'indirizzo da esso fatto annotare nel libro dei soci.

Le proposte di uno o più azionisti, che siano iscritti nel libro dei soci con almeno un quinto del capitale sociale da oltre un mese, pervenute al Consiglio Direttivo in Trieste entro il mese di febbraio, devono venir comprese nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale ordinaria.

L'Assemblea non può deliberare sopra argomenti, che non siano stati indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 19. Gli azionisti hanno diritto di intervenire all'Assemblea Generale in persona o di farsi rappresentare da altro azionista, purchè siano iscritti nel libro dei soci da oltre un mese prima del giorno nel quale ha luogo l'Assemblea stessa.

Le persone soggette alla patria potestà, a tutela o curatela e le persone giuridiche partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo i casi, mediante i loro rappresentanti legali o statutari, che non è necessario siano azionisti, o con l'assistenza del curatore.

L'elenco degli azionisti aventi il diritto di intervenire all'Assemblea Generale è ostensibile agli azionisti presso l'ufficio della Direzione Centrale e presso quello della Direzione Veneta nei sei giorni precedenti quello dell'Assemblea Generale. Le procure per rappresentare azionisti ad un'Assemblea Generale devono essere presentate e depositate all'ufficio della Direzione Centrale

al più tardi fino alle ore dodici del giorno precedente quello dell'Assemblea, dopo trascorso il quale termine non sono più ammesse.

Art. 20. Ogni azione dà diritto ad un voto. Il singolo azionista può esercitare il diritto di voto, sia personalmente, sia a mezzo di mandatario, soltanto per quelle azioni che siano a lui intestate nel libro dei soci da oltre un mese. Le azioni appartenenti ad una stessa persona od ente non possono essere rappresentate da più di una persona.

Art. 21. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo (art. 27).

In caso di assenza o di impedimento del Presidente l'Assemblea è presieduta da un membro del Consiglio Direttivo a ciò delegato dal Consiglio stesso, ed, in difetto di tale delega, dal membro del Consiglio Direttivo anziano di nomina; e, tra più eletti contemporaneamente, dall'anziano di età. L'anzianità di nomina si calcola dalla prima elezione a membro del Consiglio Direttivo.

Art. 22. Sono di competenza dell'Assemblea Generale ordinaria:

- a) le deliberazioni sui bilanci annuali da discutersi sulla base della relazione e delle proposte del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale;
- b) le deliberazioni sulla destinazione dell'utile netto, salvo quanto è disposto dall'art. 49 del presente Statuto;
- c) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Consiglio Generale e dei Sindaci effettivi e supplenti.

I membri del Consiglio Direttivo non possono partecipare alla deliberazione sugli oggetti indicati alla lett. a). Agli effetti però della legale costituzione dell'Assemblea si tiene conto anche delle azioni da loro possedute o rappresentate.

Art. 23. Sono inoltre di competenza dell'Assemblea Generale:

- a) le modificazioni dello Statuto sociale;
- b) l'aumento o la riduzione del capitale sociale;
- c) la soppressione di una delle Sezioni (art. 5) mediante fusione con altra Società;

- d) la soppressione di una Sezione;
- e) la fusione della Società con altre Società;
- f) lo scioglimento della Società;
- g) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro compensi;
- h) la determinazione delle norme da osservarsi nella liquidazione.

Art. 24. L'Assemblea Generale è legalmente costituita se vi sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale e le deliberazioni sono obbligatorie per la Società e per gli azionisti se sono prese a maggioranza di voti. Le proposte che riportano parità di voti si ritengono respinte.

Per le deliberazioni indicate alle lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)* dell'articolo precedente è necessario che siano rappresentati almeno due terzi del capitale sociale e che le deliberazioni siano approvate con almeno due terzi dei voti.

Per la determinazione del numero dei voti si terrà conto degli astenuti soltanto quando si tratti di deliberazioni relative agli oggetti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)* dell'articolo precedente, mentre, per ogni altra deliberazione, degli astenuti non verrà tenuto nessun calcolo.

Qualora nell'Assemblea convocata per deliberare sugli argomenti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)* dell'articolo precedente non siano rappresentati almeno due terzi del capitale sociale, si tiene allo stesso scopo una nuova Assemblea con un intervallo di almeno quindici giorni da quello dell'Assemblea andata deserta. Le deliberazioni prese in tale seconda Assemblea sono valide quando vi sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale e le deliberazioni stesse siano prese a maggioranza di almeno due terzi dei voti.

Se nell'Assemblea di seconda convocazione non è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, si tiene una nuova Assemblea dopo trascorsi almeno altri dieci giorni, ed in essa le deliberazioni sono valide, se prese a semplice maggioranza di voti, qualunque sia la quota del capitale sociale rappresentata.

Quest'ultima disposizione vale anche per ogni Assemblea chiamata in seconda convocazione a deliberare su qualche altro degli oggetti indicati negli articoli 22 e 23, se nell'Assemblea di prima convocazione non sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale.

Art. 25. Le deliberazioni si prendono di regola per alzata di mano, tenuto conto del numero di voti spettante a ciascun azionista. In caso di dubbio o quando il Presidente dell'Assemblea o dieci azionisti lo richiedano, le votazioni si fanno per appello nominale.

Le votazioni relative alla elezione delle cariche sociali, devono essere fatte a schede segrete, salvo che non si deliberi all'unanimità di effettuarle a voto palese.

Se in un'elezione non si raggiunge a primo scrutinio la maggioranza assoluta dei voti su tutti i nomi, si fa una nuova votazione ristretta a quelli dei nomi, che nella prima votazione hanno raccolto il maggior numero di voti, e, precisamente, mettendo in ballottaggio due nomi per ogni carica su cui verte ancora l'elezione. Nella votazione ristretta decide la maggioranza assoluta. Se due nomi ottengono un egual numero di voti, si considera eletto quello dei candidati che possiede il maggior numero di azioni; in caso di parità decide la sorte.

Art. 26. All'apertura dell'Assemblea Generale il presidente designa due scrutatori fra gli azionisti presenti e nomina il segretario per la redazione del processo verbale. Gli scrutatori verificano le votazioni e sottoscrivono il processo verbale insieme al presidente e al segretario.

### B. Consiglio Direttivo.

Art. 27. Il Consiglio Direttivo amministra la Società. Esso si compone di non meno di 9 e non più di 15 membri eletti dall'Assemblea Generale, e dei Direttori Generali. Prima di procedere alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale ne delibera il numero entro i limiti anzidetti.

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo, nominati dall'Assemblea Generale, vengono eletti per tre anni e cessano dalle loro funzioni dopo che l'Assemblea Generale abbia deliberato sull'ultimo bilancio del triennio.

Qualora per qualunque causa un membro del Consiglio Direttivo cessi di far parte del Consiglio stesso durante il tempo della sua carica, il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di surrogarlo mediante nomina provvisoria che vale fino alla prossima Assemblea Generale ordinaria. Questa procede all'elezione complementare per il periodo che manca a decorrere fino al giorno in cui, a triennio compiuto, l'intero Consiglio scade di carica.

Ove il numero dei membri del Consiglio Direttivo scendesse per qualsiasi causa al disotto del minimo previsto dal presente articolo, il Consiglio Generale deve provvedere alle surrogazioni, fino al detto minimo, nei modi qui sopra stabiliti.

**Art. 28.** Ciascun membro del Consiglio Direttivo deve depositare entro un mese dalla sua elezione, presso la Sede Centrale, cento azioni della Società, che devono essere vincolate esclusivamente a garanzia della di lui gestione per tutta la durata delle sue funzioni e finchè l'Assemblea Generale abbia approvato il bilancio dell'ultimo esercizio compreso nella durata della sua carica. L'omissione del deposito delle azioni si considera come rinuncia alla carica.

**Art. 29.** Il Consiglio Direttivo tratta tutti gli affari di indole generale e decide su tutti gli oggetti che non sono espressamente riservati all'Assemblea Generale od al Consiglio Generale.

Segnatamente spetta al Consiglio Direttivo:

- a) di stabilire il proprio regolamento interno;
- b) di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale;

- c) di deliberare sugli acquisti, le vendite e le permutate di beni immobili, sulle operazioni ipotecarie attive e passive ed in genere sugli impieghi dei fondi della Società;
- d) di promuovere e sostenere liti in qualunque grado e sede;
- e) di nominare, revocare e sospendere il personale direttivo e di determinarne le attribuzioni e gli emolumenti;
- f) di conferire la facoltà di firmare per la Società;
- g) di deliberare l'istituzione o la soppressione di Direzioni speciali, Sedi, Succursali, Rappresentanze ed Agenzie;
- h) di stabilire per le Direzioni speciali, Sedi, Succursali, Rappresentanze ed Agenzie istituite all'estero le norme concernenti le pubblicazioni ufficiali degli atti relativi alle medesime, e di rilasciare le dichiarazioni che fossero all'uopo necessarie;
- i) di deliberare sulle operazioni finanziarie inerenti alla gestione sociale;
- l) di formare il bilancio e di formulare le proposte per la destinazione dell'utile.

**Art. 30.** Il Consiglio Direttivo nomina ogni anno dal proprio seno un Comitato Esecutivo, al quale può delegare determinate sue facoltà.

Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire ad uno o più dei propri membri le funzioni di Amministratore Delegato, stabilendone le attribuzioni e le retribuzioni.

**Art. 31.** Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede sociale ed, in casi speciali, presso altra sede, ad invito del Presidente. Esso deve essere convocato quante volte ne venga fatta domanda da tre Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al membro del Consiglio anziano di nomina fra i presenti. A pari anzianità di nomina, presiede l'anziano di età.

Di regola la convocazione deve esser fatta almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il detto termine può essere ridotto a due giorni, ma l'invito di convocazione per i membri non residenti a Trieste deve essere diramato telegraficamente.

Per la legalità delle sedute del Consiglio occorre l'intervento di almeno la metà dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la seduta.

Di ogni seduta viene tenuto un verbale, firmato dal presidente, da un altro dei membri del Consiglio Direttivo, che siano stati presenti alla seduta, e dal segretario nominato per la redazione del processo verbale.

**Art. 32.** Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un compenso annuo pari al mezzo per cento dell'utile netto risultante dal conto generale di profitti e perdite, dopo deduzione di una somma pari al 4% del capitale versato e delle riserve di utili (Art. 46), con un minimo di Lire diecimila in ragione d'anno.

Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese di viaggio incontrate per intervenire alle sedute.

**Art. 33.** Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio Generale, può istituire, così nel Regno come all'estero, Comitati speciali presso singole Direzioni, Sedi e Succursali, fissandone le facoltà, le attribuzioni ed i compensi. Esso può inoltre delegare ad uno o più dei suoi membri speciali mansioni.

I membri dei detti Comitati possono essere scelti anche all'infuori del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale.

### **C. Comitato Esecutivo.**

**Art. 34.** Il Comitato Esecutivo ha le facoltà e le attribuzioni delegategli dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 30.

Esso è composto del Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno tre e non più di cinque altri membri del Consiglio stesso, e dei Direttori Generali.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di suo impedimento da un membro del Comitato da lui delegato.

Il Comitato Esecutivo si raduna periodicamente, dietro invito del Presidente, e quante volte due dei suoi membri ne chiedano la convocazione.

Esso delibera legalmente, quando siano presenti quattro suoi membri almeno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Di ogni seduta viene tenuto un verbale, firmato dal presidente e dal segretario nominato per la redazione del processo verbale.

Ai membri del Comitato Esecutivo, eccettuati i Direttori Generali, spetta una retribuzione speciale annua che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

#### **D. Direzione.**

**Art. 35.** Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e per la gestione corrente degli affari sociali, il Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Generale, nomina uno o più Direttori Generali ed, occorrendo, uno o più Direttori Generali Sostituti destinati a coadiuvarli.

Almeno uno e non più di tre Direttori Generali sono preposti con le funzioni sopra indicate, alla sede di Trieste. Questi, con l'eventuale aggiunta di non più di tre Direttori Generali Sostituti assegnati alla detta sede, formano la Direzione Centrale.

Inoltre, il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Condirettori, Vicedirettori e Procuratori per assistere la Direzione Centrale nel disimpegno delle sue mansioni, stabilendone di volta in volta le funzioni ed i poteri.

Un Direttore Generale od un Direttore Generale Sostituto può essere preposto dal Consiglio Direttivo alla sede di Venezia. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre almeno uno e non più di tre Direttori per assistere il predetto Direttore Generale o Direttore Generale Sostituto nella direzione della sede di Venezia o per dirigere la

sede stessa in difetto dei primi preposti. I funzionari che coprono le cariche anzidette formano la Direzione Veneta.

Inoltre, il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Condirettori, Vicedirettori o Procuratori per coadiuvare la Direzione Veneta nel disimpegno delle sue mansioni, stabilendone di volta in volta le funzioni ed i poteri.

Se il Consiglio Direttivo nomina uno o più Amministratori Delegati a sensi dell'ultimo comma dell'Art. 30, questi fanno parte di diritto della Direzione Centrale.

La sfera d'azione e le attribuzioni della Direzione Centrale e della Direzione Veneta e gli speciali rapporti fra di esse vengono determinati dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento organico.

La Direzione Centrale, come definita nel secondo e sesto comma del presente articolo, e la Direzione Veneta, come definita nel quarto comma, sono investite, con firma collettiva, a norma dell'Art. 42, senza bisogno di speciale autorizzazione del Consiglio Direttivo, dei poteri occorrenti per la ordinaria gestione dell'azienda sociale, anche con facoltà:

a) di rappresentare la Società in giudizio ad ogni effetto di legge e quindi di sostenere azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque grado di giurisdizione, anche in sede di revisione e di cassazione, e di difendere la Società da quelle azioni giudiziarie che fossero contro di essa proposte; di compromettere in arbitri o in amichevoli compositori; di transigere;

b) di compiere qualsiasi operazione di incasso e ritiro di titoli e valori presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Intendenze di Finanza, l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, delle Ferrovie, e in genere presso ogni amministrazione pubblica, governativa, provinciale o comunale, presso enti e istituti privati, nonchè presso ditte o persone singole;

- c) di consentire ed accordare iscrizioni, riduzioni, cancellazioni, trascrizioni, surroghe e postergazioni di ipoteche;
- d) di rilasciare, nei limiti dei poteri ad esse delegati, mandati speciali per operazioni determinate e procure anche generali alle liti.

I componenti le Direzioni sono nella loro gestione responsabili della rigorosa osservanza delle disposizioni di legge, dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Generale, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

### E. Sindaci.

**Art. 36.** In ogni Assemblea Generale ordinaria vengono eletti tre Sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni e i cui doveri sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci effettivi e supplenti uscenti di carica sono rieleggibili.

**Art. 37.** L'Assemblea Generale delibera in merito alla retribuzione annuale dei Sindaci.

## CAPITOLO IV.

### Consiglio Generale.

**Art. 38.** Il Consiglio Generale ha le attribuzioni consultive determinate dal presente statuto e dà parere sugli affari di ogni natura a richiesta del Consiglio Direttivo. Esso si compone:

- a) dei membri del Consiglio Direttivo eletti dalla Assemblea Generale (Art. 27);
- b) dei Direttori Generali;
- c) di non meno di venti e non più di quaranta altri azionisti eletti dall'Assemblea Generale.

I membri del Consiglio Generale indicati alla lettera c) durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di elezione suppletoria i nuovi Consiglieri rimangono in carica soltanto fino al termine del triennio in corso.

Art. 39. Le sedute del Consiglio Generale vengono convocate dal Consiglio Direttivo, a seconda delle esigenze. Esse devono essere convocate quante volte ne facciano richiesta sei membri del Consiglio Generale; in difetto, il Consiglio Generale può convocarsi da sè mediante invito firmato da sei dei suoi membri.

La presidenza delle sedute del Consiglio Generale spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, a quel membro del Consiglio Direttivo al quale secondo l'Art. 31 spetta la presidenza nel Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio Generale viene fatta almeno sei giorni prima della seduta mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, o, in casi urgenti, mediante telegramma almeno due giorni prima della seduta.

Il Consiglio può deliberare, quando siano stati regolarmente invitati tutti i suoi membri, e siano intervenuti dieci membri estranei al Consiglio Direttivo e cinque membri di quest'ultimo.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente della seduta. Per le votazioni relative ad elezioni o nomine valgono le norme dell'art. 25.

Di ogni seduta del Consiglio Generale è redatto un processo verbale, che viene firmato dal presidente, da due membri del Consiglio stesso e dal segretario nominato per la redazione del processo verbale.

Art. 40. Al Consiglio Generale spetta:

- a) di dare il parere sulle proposte da sottoporre alla Assemblea Generale riguardo all'approvazione dei bilanci e alla destinazione dell'utile;
- b) di prendere cognizione di quanto si riferisce alla amministrazione in generale ed in ispecie a quella degli immobili della Società;
- c) di dare parere sulle proposte del Consiglio Direttivo relative alla nomina o alla revoca dei Direttori Generali e dei Direttori Generali Sostituti;
- d) di procedere su proposta del Consiglio Direttivo

- alle nomine di supplenza di membri del Consiglio Direttivo (Art. 27) ed alle nomine provvisorie e di supplenza di membri del Consiglio Generale;
- e) di dare il parere sulle proposte del Consiglio Direttivo relative all'istituzione di Comitati speciali (Art. 33);
  - f) di dare il parere sui regolamenti organici e sulle modificazioni dei medesimi;
  - g) di dare il parere sui regolamenti per le pensioni e sulle modificazioni dei medesimi;
  - h) di dare il parere sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all'assunzione o alla cessazione di singole categorie di operazioni sociali (Art. 5);
  - i) di dare il parere sulle proposte del Consiglio Direttivo riguardanti l'aumento del capitale sociale o lo scioglimento della Società;
  - l) di dare il parere sulle proposte del Consiglio Direttivo riflettenti modificazioni dello Statuto sociale;
  - m) di deliberare la convocazione di un'Assemblea Generale e di procedervi direttamente, se il Consiglio Direttivo non avesse provveduto entro il termine fissato dal Consiglio Generale (Art. 17).

**Art. 41.** A ciascuno dei membri del Consiglio Generale appartenenti alla categoria indicata alla lettera c) dell'art. 38 spetta un compenso annuo pari all'uno per mille dell'utile netto risultante dal conto generale di profitti e perdite, dopo deduzione di una somma pari al quattro per cento del capitale versato e delle riserve utili (Art. 46), con un minimo di Lire quattromila in ragione d'anno.

A tutti i membri del Consiglio Generale residenti fuori di Trieste vengono rimborsate le spese di viaggio.

## CAPITOLO V.

### Firma della Società.

**Art. 42.** Hanno facoltà di firmare collettivamente in nome della Società:

- a) il Presidente del Consiglio Direttivo e gli Amministratori Delegati;

- b) gli altri membri del Consiglio Direttivo con le restrizioni di cui in appresso;
- c) i Direttori Generali e i Direttori Generali Sostituti;
- d) i funzionari ai quali sia stato conferito il titolo di Direttore, di Condirettore o di Vicedirettore, con diritto di firma, nei limiti del mandato loro rilasciato;
- e) i funzionari ai quali sia stata conferita la facoltà di firmare come Procuratori, nei limiti del mandato loro rilasciato e salvo le restrizioni di cui in appresso.

La firma sociale deve essere apposta sotto la denominazione della Società scritta, stampata o impressa, con la sottoscrizione di due delle persone suindicate; ma con la restrizione che ciascuna delle persone indicate alla lettera b) può firmare soltanto in unione alle persone indicate alle lettere a) e c) e che i funzionari indicati alla lettera e) non possono firmare congiuntamente fra loro.

Per gli Amministratori Delegati, per i membri del Consiglio Direttivo, per i Direttori Generali e per i Direttori Generali Sostituti, la facoltà di firmare per la Società si estende a tutte le sedi sociali; per i funzionari indicati alle lettere d), e) è limitata alla Direzione a cui sono addetti e alle Sedi, Agenzie o Rappresentanze che ne dipendono.

La facoltà di rappresentare la Società come azionista nelle Assemblee di altre Società potrà essere esercitata anche singolarmente dalle persone investite della firma sociale di cui alle lettere a), b), c), d).

Il Consiglio Direttivo può conferire a funzionari della Società, in qualità di Procuratori speciali per il Ramo a cui sono addetti, la facoltà di firmare per procura, in forza di mandati speciali, limitatamente al Ramo stesso e in ogni caso in unione ad una delle persone indicate alle lettere c), d).

Per agevolare il funzionamento delle Agenzie e Rappresentanze locali possono essere nominati mandatari con procure speciali che ne determinino le facoltà.

## CAPITOLO VI.

### Bilanci.

Art. 43. L'anno amministrativo della Società coincide con l'anno civile. La tenuta dei registri e dei conti e la compilazione del bilancio e del resoconto seguono a norma delle vigenti disposizioni di legge, separatamente per ciascuna delle due Sezioni *A* e *B*.

La relazione all'Assemblea Generale può però venire compilata congiuntamente per le due Sezioni.

Dai conti profitti e perdite e dai bilanci delle due sezioni *A* e *B* vengono formati anche un conto generale di profitti e perdite ed un bilancio generale.

Art. 44. I bilanci devono essere presentati ai Sindaci almeno un mese avanti il giorno fissato per l'Assemblea Generale.

Art. 45. I bilanci con la relazione dei Sindaci sono ostensibili agli azionisti nell'ufficio della Direzione Centrale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea Generale.

Art. 46. Per ciascuna delle due Sezioni *A* e *B* è istituita una riserva di utili. Questa riserva ha lo scopo di aumentare le garanzie della Società e deve venir alimentata con le assegnazioni stabilite all'art. 49.

Avvenendo una diminuzione della riserva di utili, la ripristinazione della medesima segue, negli anni successivi, mediante assegnazioni non inferiori al 15% degli utili di cui all'Art. 49 lett. a).

Art. 47. Oltre alle riserve di utili fissate all'art. 46 è istituita una riserva per le oscillazioni dei corsi degli effetti pubblici; essa è alimentata dall'utile di registro (non realizzato) sui corsi degli effetti pubblici e serve a coprire le perdite di registro sui corsi degli effetti stessi.

Art. 48. Sono inoltre istituite, con le assegnazioni stabilite all'articolo 49, le seguenti riserve:

a) una riserva supplementare per le oscillazioni dei corsi degli effetti pubblici, destinata a servire essa pure agli scopi accennati nell'articolo precedente;

- b) una riserva immobiliare, destinata a compensare il deprezzamento degli immobili della Società.

Art. 49. Se dal conto generale di profitti e perdite risulta una eccedenza attiva, questa eccedenza è ripartita nel modo seguente:

I. Viene prelevato l'importo necessario a pagare un dividendo pari al quattro per cento del capitale versato e delle riserve di utili (Art. 46).

Dal rimanente viene assegnato:

- a) il 10% o, se ne è il caso, il 15% (Art. 46, secondo comma) alla riserva di utili di ogni Sezione, in proporzione dell'utile risultante dal rispettivo bilancio. Nei limiti di legge tale assegnazione ha luogo anche se l'eccedenza attiva non consenta di prelevare il dividendo di cui al comma precedente;
- b) il compenso spettante al Consiglio Direttivo ed al Consiglio Generale a norma degli articoli 32 e 41.

II. Il residuo utile ha la seguente destinazione:

A) il 12 $\frac{1}{2}$ % del detto residuo viene assegnato:

- a) per due terzi alla riserva supplementare per le oscillazioni dei corsi degli effetti pubblici fino a che la riserva prevista all'art. 47 e questa riserva supplementare raggiungano insieme un importo corrispondente alla percentuale sotto indicata del valore di borsa al 31 dicembre d'ogni anno degli effetti pubblici posseduti dalla Società:

1. Per le lettere di pegno o cartelle fondiari e per le obbligazioni ferroviarie il 5% ;
2. per i prestiti di Stato il 10% ;
3. per le azioni ed altri titoli, diversi da quelli di cui ai precedenti N. 1 e 2, il 15% ;

- b) per un terzo alla riserva immobiliare.

B) I rimanenti 87 $\frac{1}{2}$ % avranno la destinazione che sarà di volta in volta deliberata dall'Assemblea Generale.

III. Quando le riserve ordinaria (Art. 47) e supplementare (Art. 48 a) per le oscillazioni dei corsi

degli effetti pubblici raggiungano insieme un importo corrispondente ai limiti determinati al comma II A a) del presente articolo, il 10% dell'utile residuo di cui al N. II sarà assegnato alla riserva immobiliare, ed i rimanenti 90% avranno la destinazione che sarà di volta in volta deliberata dall'Assemblea Generale.

Art. 50. Qualora i saldi riuniti dei due conti profitti e perdite non siano sufficienti per distribuire un dividendo pari al quattro per cento del capitale versato e della riserva di utili (art. 46), la parte mancante viene prelevata, salvo i limiti di legge, dalla riserva di utili della Sezione A.

Qualora dai saldi riuniti risulti una perdita, questa viene coperta dalla riserva di utili della rispettiva Sezione per la parte avuta dalla Sezione stessa nella perdita. In tal caso il dividendo viene pagato, salvo i limiti di legge, mediante prelevazione dal fondo di riserva di utili della Sezione A.

In nessun caso può venir diminuita la riserva di utili della Sezione B per distribuire dividendi.

## CAPITOLO VII.

### Controversie.

Art. 51. Le controversie che insorgessero in dipendenza dei rapporti sociali fra gli azionisti, o fra questi e la Società, sono sottoposte alla decisione di un collegio di tre arbitri.

La parte attrice notifica alla parte convenuta la sua domanda ed il nome dell'arbitro da lei nominato.

Se la convenuta non nomina il proprio arbitro o non lo notifica all'attrice entro quattordici giorni, la nomina del detto arbitro è fatta da quella autorità giudiziaria di Trieste che sarebbe competente a conoscere della controversia.

I due primi arbitri nominano il terzo. Se essi non si accordano sulla nomina, questa è fatta da quell'autorità

giudiziaria di Trieste, che sarebbe competente a conoscere della controversia.

Gli arbitri non sono tenuti ad osservare le forme ed i termini stabiliti per la trattazione delle cause davanti all' autorità giudiziaria; essi pronunciano come amichevoli compositori, ed il loro lodo ha per le parti l' efficacia di una sentenza passata in giudicato.

## CAPITOLO VIII.

### Vigilanza dello Stato.

**Art. 52.** La Società è sottoposta alla vigilanza dello Stato a norma delle leggi e delle prescrizioni vigenti.

## CAPITOLO IX.

### Scioglimento della Società.

**Art. 53.** Oltrechè nei casi previsti dalle leggi la Società od una delle sue Sezioni può essere sciolta per deliberazione dell' Assemblea Generale.

Nel caso di scioglimento della Società, l' Assemblea Generale stabilisce le modalità della liquidazione e nomina i liquidatori.

I liquidatori sono autorizzati a trasferire ad altri in tutto od in parte i diritti ed obblighi della Società entro i limiti e con l' osservanza delle norme di legge.

Con la nomina dei liquidatori cessano le funzioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale. Le funzioni dell' Assemblea Generale continuano ad esistere ed essa è convocata dai liquidatori.

Qualora venisse sciolta una Sezione soltanto, il patrimonio di essa, dopo l' estinzione di tutti gli obblighi o dopo l' assunzione dei medesimi da parte di altra Compagnia, spetterà all' altra Sezione.

## CAPITOLO X.

### Disposizioni transitorie e generali.

Art. 54. Con la pubblicazione del presente Statuto a norma di legge i membri fino allora del Consiglio di Amministrazione divengono membri del Consiglio Generale (Art. 38 e seg.). Le attribuzioni deferite al Consiglio di Amministrazione nelle polizze di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili saranno esercitate dal Consiglio Generale. La stessa norma si applicherà in casi analoghi.

I Revisori cessano da tale carica con la deliberazione dell'Assemblea Generale, che approva il presente Statuto.

Per quanto riguarda la firma della Società (art. 42) le disposizioni finora vigenti continueranno ad avere applicazione fino al 31 ottobre 1930.

Le copie e gli estratti dei processi verbali che debbono essere prodotti alle Autorità giudiziarie, amministrative e finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

## MODIFICAZIONI

apportate allo Statuto sociale della Società anonima ASSICURAZIONI GENERALI con sede in Trieste, in seguito a deliberazione dell'Assemblea Generale straordinaria degli azionisti del 24 novembre 1934/XIII, omologata dal R. Tribunale Civile e Penale di Trieste con decreto del 7 dicembre 1934/XIII

### Testo modificato:

Art. 8. 1° comma:

Il capitale sociale è di Lire 120.000.000, interamente versato, diviso in 120.000 azioni nominative, ciascuna di Lire 1.000. I relativi titoli possono essere unitari o multipli. Essi devono essere sottoscritti da due membri del Consiglio Direttivo.

2° comma invariato.

3° comma invariato.



## MODIFICAZIONI

apportate allo Statuto sociale della Società anonima ASSICURAZIONI GENERALI con sede in Trieste, in seguito a deliberazione dell'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria degli azionisti del 1° maggio 1937/XV, omologata dal R. Tribunale Civile e Penale di Trieste con decreto del 21 maggio 1937/XV.

### Testo modificato:

#### Art. 35. *comma 1-4.*

Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e per la gestione corrente degli affari sociali, il Consiglio Direttivo nomina uno o più Direttori Generali ed, occorrendo, uno o più Direttori Centrali, destinati a coadiuvarli.

Almeno uno e non più di tre Direttori Generali sono preposti con le funzioni sopra indicate alla sede di Trieste. Questi, con l'eventuale aggiunta di non più di tre Direttori Centrali, assegnati alla detta sede, formano la Direzione Centrale.

Inoltre il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Condirettori, Vicedirettori e Procuratori, per assistere la Direzione Centrale nel disimpegno delle sue mansioni, stabilendone di volta in volta le funzioni ed i poteri.

Un Direttore Generale può essere preposto dal Consiglio Direttivo alla Sede di Venezia. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre almeno uno e non più di tre Direttori per assistere il predetto Direttore Generale nella direzione della sede di Venezia, o per dirigere la sede stessa. I funzionari che coprono le cariche anzidette formano la Direzione Veneta.

Art. 36. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti le cui attribuzioni e i cui doveri sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci effettivi e supplenti uscenti di carica sono rieleggibili.

Art. 37. Per la determinazione della retribuzione da corrisondersi ai Sindaci, per la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente si provvede a termini di legge.

Art. 40. *lettera c.*

c) di dare parere sulle proposte del Consiglio Direttivo relative alla nomina o alla revoca dei Direttori Generali.

Art. 42. *lettera c.*

c) i Direttori Generali e i Direttori Centrali.

Art. 42. *comma 3.*

Per gli Amministratori Delegati, per i membri del Consiglio Direttivo, per i Direttori Generali e per i Direttori Centrali, la facoltà di firmare per la Società si estende a tutte le sedi sociali; per i funzionari indicati alle lettere *d)*, *e)* è limitata alla Direzione a cui sono addetti e alle Sedi, Agenzie o Rappresentanze che ne dipendono.

**(nuovo articolo)**

Art. 55. I Direttori Generali Sostituti in carica alla data della deliberazione dell'Assemblea Generale che approva la modificazione dell'art. 35 del presente statuto e degli articoli ad esso collegati, conservano ad personam il titolo e le funzioni inerenti al loro grado.

Mod. 137 C.

16971 - 6-1980 - 2000 - Tip. Sociale - Trieste.



Corporate Heritage  
& Historical Archive